

**Decreto esecutivo  
concernente l'uso dei fuochi d'artificio e l'accensione di falò  
per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità  
(dell'11 luglio 1990)**

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni alla natura del 5 febbraio 1996, segnatamente gli art. 3 e 4;
- la legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991;
- la legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo);
- la legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 e l'Ordinanza sugli esplosivi del 26 marzo 1980, segnatamente l'art. 32;
- la legge di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi del 17 giugno 1981, segnatamente l'art. 5;
- il decreto esecutivo concernente il divieto dei fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali del 21 ottobre 1987, segnatamente l'art. 2 cpv. 2;<sup>1</sup>

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere provocati dall'uso di fuochi d'artificio e dall'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità.

**Divieto**

**a) Principio**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il divieto di accendere fuochi all'aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all'uso di fuochi d'artificio e all'accensione di falò a scopi commemorativi.<sup>2</sup>

**b) Eccezioni**

<sup>2</sup>In deroga al principio i Municipi possono autorizzare eccezionalmente, e sotto la loro responsabilità, l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò a scopi commemorativi.

<sup>3</sup>Essi ne informano tempestivamente il Dipartimento dell'ambiente. In casi particolari e per preminenti motivi di sicurezza, il Dipartimento può annullare l'autorizzazione eccezionale concessa dal Municipio.

**Servizio di sorveglianza**

**Art. 3** Il Municipio che autorizza l'uso dei fuochi d'artificio e l'accensione di falò, deve predisporre un servizio di sorveglianza adeguato.

**Responsabilità del Municipio**

**Art. 4<sup>3</sup>** La responsabilità del Municipio in caso d'incendio di boschi provocato da fuochi d'artificio o falò autorizzati in via d'eccezione ai sensi dell'art. 2 lett. b è retta dall'art. 17 della Legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.

**Penalità**

**Art. 5** <sup>1</sup>Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi commemorativi è punito con una multa fino a fr. 10'000.--.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ingresso modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351; precedente modifica: BU 1997, 111.

<sup>2</sup> Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dall' 11.2.1997 - BU 1997, 111.

<sup>3</sup> Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351.

<sup>4</sup> Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dall' 11.2.1997 - BU 1997, 111.

## 835.150

<sup>2</sup>La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

### **Rapporti al Dipartimento dell'ambiente**

**Art. 6** Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell'ambiente in caso di uso di fuochi d'artificio e di accensione di falò non autorizzati.

### **Entrata in vigore**

**Art. 7** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>5</sup>

Pubblicato nel BU **1990**, 245.

---

<sup>5</sup> Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.